



FONDAZIONE ABENDROT

La Cassa pensioni all'insegna della sostenibilità

Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione

Stato 1.1.2007

1. **Principi e obiettivi**

In base all'art. 48e OPP2 la Fondazione Abendrot è tenuta a disciplinare in un regolamento la costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione, attenendosi a tal fine al principio di continuità.

Nella sua decisione del 27.4.2006, il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot ha definito la politica in materia di accantonamenti e varato il presente Regolamento, prestando attenzione, affinché lo scopo previdenziale della Fondazione sia garantito in qualsiasi momento. Questo significa che:

- la Fondazione dispone di accantonamenti tecnici sufficienti (art. 65 LPP). Questi comprendono, tra l'altro, gli accantonamenti tecnici per rischi assicurativi e per l'aumento della speranza di vita
- la Fondazione dispone di accantonamenti sufficienti per i rischi d'investimento e di adeguate riserve di fluttuazione di valore
- gli accantonamenti sono finalizzati a garantire le prestazioni della Fondazione anche in presenza di avvenimenti straordinari e a salvaguardare l'equilibrio finanziario della Fondazione.

Nel Regolamento vengono inoltre definiti i principi determinanti per l'impiego dei fondi liberi.

2. **Accantonamenti tecnici**

Gli obiettivi prestabiliti verranno raggiunti mediante la seguente politica di costituzione di accantonamenti:

2.1 *Basi tecniche*

Tutti i calcoli tecnici necessari devono essere effettuati secondo le stesse basi attuariali. La scelta di queste basi deve tenere conto della situazione dell'effettivo delle persone assicurate e delle relative peculiarità (p. es. alto numero di casi d'invalidità). Inoltre, in sede di definizione delle basi bisogna coinvolgere l'organizzazione della Fondazione, poiché la scelta delle basi si ripercuote sull'entità degli obblighi e degli accantonamenti necessari e quindi anche sull'importo dei fondi liberi.

Attualmente la Fondazione Abendrot applica le basi della CFA 2000 con un tasso d'interesse tecnico del 3,5% quale base attuariale. I valori liquidi delle future rendite per coniugi sono determinati mediante il cosiddetto metodo collettivo, ovvero partendo dalle statistiche sulla frequenza dei matrimoni. Le modifiche delle basi attuariali vengono decise dal Consiglio di fondazione dopo consultazione del perito in materia di previdenza professionale della Fondazione Abendrot e l'esame delle raccomandazioni di quest'ultimo.

2.2 *Accantonamenti collettivi per gli assicurati attivi*

2.2.1 Accantonamenti per l'aliquota di conversione troppo elevata

Mediante l'aliquota di conversione viene calcolata la rendita di vecchiaia in funzione dell'aver di vecchiaia disponibile. L'aliquota tiene conto della speranza di vita delle persone beneficiarie di una rendita, dello sconto degli interessi sui futuri versamenti delle rendite, nonché delle future rendite per superstiti.

Le aliquote di conversione sono definite dai regolamenti. In considerazione del probabile aumento della speranza di vita, le aliquote di conversione saranno anche in futuro oggetto di ulteriori adeguamenti. L'attuale aliquota è stata stabilita in conformità alle direttive della LPP. Dal momento che le aliquote di conversione previste dalla legge dal punto di vista attuariale sono troppo elevate, occorre provvedere alla costituzione di accantonamenti commisurati.

L'accantonamento viene costituito sulla base dei calcoli del perito in materia di previdenza professionale. In caso di riduzione dell'aliquota di conversione, d'intesa con il perito si può procedere a un adeguamento dell'accantonamento. In caso di un cambiamento delle basi tecniche verrà effettuato un nuovo calcolo.

2.2.2 Riserva per rischi assicurativi

I rischi concernenti i casi di decesso e d'invalidità sono soggetti a forti oscillazioni. Un'imprevedibile concentrazione straordinaria di casi di decesso e d'invalidità può portare a breve termine a significativi oneri finanziari. La riscossione dei premi di rischio annuali permettono a lungo termine una copertura della media prevista dei sinistri. Le oscillazioni dell'evoluzione dei rischi a breve termine e i casi d'invalidità in sospeso possono invece essere assorbiti soltanto in maniera incompleta. Per questo motivo, i suddetti rischi vengono riassicurati.

La riassicurazione di questi rischi viene effettuata mediante un'assicurazione Stop Loss. Questo significa che l'obbligo da parte della Fondazione di versare prestazioni è limitato alla franchigia stabilita contrattualmente.

Il perito in materia di previdenza professionale controlla periodicamente il valore teorico, risp. la costituzione e lo scioglimento di accantonamenti nel quadro del bilancio attuariale, tenendo conto dell'evoluzione reale dei rischi, nonché del numero massimo di sinistri sopportabili. Il valore teorico dell'accantonamento per i rischi assicurativi viene calcolato, partendo dal presupposto che la Fondazione debba essere in grado di coprire il doppio dei sinistri a suo carico, risp. che la cassa possa coprire durante due anni consecutivi l'importo massimo a suo carico derivante da sinistri.

2.2.3 Accantonamento per l'aumento della speranza di vita

Poiché gli assicurati attivi al loro pensionamento beneficeranno di una rendita, e visto che per i pensionati occorre costituire degli appositi accantonamenti, i relativi accantonamenti di adeguamento per gli assicurati attivi vengono costituiti secondo lo stesso metodo valido per i beneficiari di una rendita.

Per le persone attive l'accantonamento viene effettuato in funzione dell'avere di vecchiaia disponibile. Al 31.12.2005 l'accantonamento per l'aumento della speranza di vita era pari al 2,5% dell'avere di vecchiaia degli assicurati attivi con un'età superiore ai 55 anni. A partire dal 2005, l'accantonamento verrà incrementato ogni anno dello 0,5% dell'avere di vecchiaia disponibile degli assicurati attivi di età superiore a 55 anni. In caso di adeguamento delle basi attuariali si provvederà a ridefinire il valore teorico.

Le basi attuariali, le cosiddette tabelle di periodo, utilizzate dalla Fondazione per il calcolo sono oggetto di periodici adeguamenti ai nuovi dati statistici. Il passato ha dimostrato che un ulteriore aumento della speranza di vita richiede un potenziamento degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi.

2.3 *Accantonamenti per i beneficiari di rendite*

2.3.1 Accantonamento per l'aumento della speranza di vita

La riserva matematica necessaria per i beneficiari di rendita viene calcolata sulla base delle rendite correnti quale parametro predefinito e sulle relative basi attuariali. Le basi attuariali, le cosiddette tabelle di periodo, utilizzate dalla Fondazione per il calcolo sono oggetto di periodici adeguamenti ai nuovi dati statistici. Il passato ha dimostrato che un ulteriore aumento della speranza di vita richiede un potenziamento della riserva matematica dei beneficiari di rendite.

Al 31.12.2005, il valore teorico dell'accantonamento per l'aumento della speranza di vita era pari al 2,5% della riserva matematica per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità e per partner. Il valore teorico verrà incrementato per ogni ulteriore anno dello 0,5% della riserva matematica per i beneficiari di rendita. In caso di adeguamento delle basi attuariali si provvederà a una ridefinizione del valore teorico.

2.3.2 Riserva di fluttuazione per l'effettivo dei pensionati

Le basi attuariali utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche sono dei valori medi puramente statistici. Non si può quindi escludere che i pensionati vivano più a lungo di quanto ipotizzato nei calcoli. L'impatto di eventuali discostamenti rispetto alla speranza di vita ipotizzata ha ripercussioni importanti soprattutto nei casi in cui la cerchia dei pensionati è ridotta. Per garantire il finanziamento delle rendite viene quindi costituito un accantonamento supplementare R, calcolato secondo la seguente formula:

$$R = \frac{E}{2\sqrt{n}}$$

E = riserva matematica per i beneficiari di rendita, n = numero pensionati. Nello specifico vengono prese in considerazione unicamente le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per partner. Non si tiene dunque conto delle rendite temporanee, di transizione e di quelle per figli.

2.3.3 Accantonamento per i casi d'invalidità in sospeso

In caso d'inabilità al lavoro parziale o totale di durata indefinita di un assicurato attivo della Fondazione, fino alla sua guarigione o al riconoscimento della sua invalidità l'assicurato verrà esentato dal versamento dei contributi. L'accantonamento per i casi d'invalidità in sospeso verrà costituito in base a parametri specifici riconosciuti per il calcolo del singolo caso.

2.4 *Ulteriori accantonamenti tecnici*

2.4.1 Adeguamento del tasso d'interesse tecnico

Una riduzione del tasso d'interesse tecnico ha come conseguenza per la Fondazione un incremento dei costi per i futuri beneficiari di rendite. Per questo motivo, sulla base dei calcoli del perito in materia della previdenza professionale per l'assorbimento di questi costi verrà costituito un accantonamento.

Fintanto che non sarà disponibile un calcolo esatto, l'accantonamento provvisorio sarà pari al 10% della riserva matematica per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità e per partner.

Dopo l'adeguamento a un tasso d'interesse tecnico più basso, si provvederà a sciogliere l'accantonamento summenzionato.

2.4.2 Altri accantonamenti tecnici

Ulteriori accantonamenti tecnici verranno costituiti in funzione delle esigenze e sulla base di principi specifici appropriati. Al riguardo sono ipotizzabili in modo particolare i seguenti accantonamenti:

- accantonamento per rischi di processo
- accantonamento per l'aumento delle rendite
- accantonamento per la compensazione del tasso d'interesse
- accantonamento per i casi di rigore

3. **Accantonamenti di natura non tecnica**

Al momento non vengono costituiti accantonamenti di natura non tecnica. In caso di esigenze comprovate, il Consiglio di fondazione può decidere la costituzione di accantonamenti di natura non tecnica.

4. **Accantonamento per rischi derivanti da investimenti**

Fattispecie

Diverse categorie d'investimento sono soggette a rischi considerevoli di fluttuazione dei valori e delle quotazioni. Onde riassorbire queste possibili fluttuazioni, verrà costituito un accantonamento speciale per i rischi derivanti da investimenti, risp. dovuti alla fluttuazione di valore. La riserva di fluttuazione di valore serve a compensare le perdite dei proventi patrimoniali, in modo che queste abbiano un impatto limitato sul risultato annuale della Fondazione.

Con questa misura viene tenuto conto delle direttive stabilite dall'art. 50 OPP2, secondo cui la Fondazione deve garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. Per riuscirci, la Fondazione deve provvedere a un'accurata ponderazione degli investimenti

del capitale e della capacità di rischio. Nello specifico bisogna essere in grado di compensare le presumibili fluttuazioni di mercato cui è soggetto il patrimonio complessivo e disporre di sufficienti mezzi liquidi, risp. risorse solvibili per poter far fronte entro i termini stabiliti agli obblighi correnti e futuri.

In base all'art. 49a OPP2 la riserva per le fluttuazioni di valore deve essere costituita in maniera comprensibile.

Costituzione e scioglimento

In caso di un conto annuale positivo, l'eccedenza verrà impiegata per la costituzione di riserve di fluttuazione di valore fino a concorrenza del valore teorico. Un risultato del conto annuale negativo verrà addebitato nel limite del possibile alla riserva di fluttuazione di valore.

Entità della riserva di fluttuazione di valore

La costituzione della riserva di fluttuazione di valore è definita nel Regolamento sugli investimenti.

5. Procedimento

Il presente Regolamento sugli accantonamenti verrà applicato per la prima volta in occasione della chiusura dei conti del 31.12.2005. Il perito in materia di previdenza professionale commenterà nel suo rapporto periodicamente, come minimo comunque ogni tre anni, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione. Sulla scorta del controllo del perito in materia di previdenza professionale, il Regolamento dovrà essere adeguato alle nuove circostanze.

6. Fondi liberi

Il Consiglio di fondazione deciderà nel quadro delle possibilità finanziarie della Fondazione in merito all'impiego dei fondi liberi. La dichiarazione di fondi liberi è possibile in presenza dei valori e degli importi massimi previsti dai capoversi da 2 a 4 per tutti gli accantonamenti e tutte riserve di fluttuazione di valore.

Il Consiglio di fondazione verifica periodicamente la possibilità di utilizzo di eventuali fondi liberi. Indipendentemente dall'impiego, va garantito il principio di parità di trattamento dei destinatari. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita sono da prendere in considerazione in maniera commisurata e secondo criteri oggettivi.

Il Consiglio di fondazione si esprime ogni anno in merito alle rendite dei beneficiari di una rendita (art. 36 cpv. 2 LPP).

7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 31.12.2005.

Emanato dal Consiglio di fondazione il 16 novembre 2006